

LAVORO e PREVIDENZA

Riduzione aliquota contributiva a carico dei lavoratori (art. 1, comma 281)

– E' stata prorogata anche per i periodi di paga dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023, la riduzione dell'aliquota contributiva INPS a carico dei lavoratori pari a 2 punti percentuali (in precedenza 0,8 punti percentuali), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La riduzione in questione si applica ai rapporti di lavoro dipendente con una retribuzione imponibile mensile compresa tra 1.924 euro e 2.692 euro (parametrata su base mensile per 13 mensilità) mentre ai rapporti di lavoro dipendente con una retribuzione imponibile mensile fino a 1.923 euro la riduzione è pari a 3 punti percentuali. Per la piena attuazione della misura bisognerà attendere le relative istruzioni dell'INPS.

Quota 103 (art. 1, commi da 283 a 287) –

In sostituzione di quota 102 è stata introdotta in via sperimentale per il 2023 *quota 103*, ossia la possibilità per i lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno 62 anni (anziché 64 come per quota 102) e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (anziché 38 come per quota 102). Resta confermato il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quello derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui) nonché la permanenza di un periodo di 3 mesi tra la maturazione del diritto e l'accesso alla pensione. Sarà possibile accedere alla nuova quota anche oltre il 2023 purché i predetti requisiti siano stati maturati entro quest'anno. Inoltre è stato previsto un incentivo per i lavoratori che, pur avendo raggiunto i requisiti richiesti per quota 103, decidano di proseguire l'attività lavorativa; le relative modalità attuative sono state demandate ad apposito decreto ministeriale.

APE Sociale (art. 1 commi da 288 a 291) –

E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'APE sociale (legge n. 232/2016), ossia la possibilità di accedere al pensionamento anticipato riconosciuta a particolari categorie di soggetti svantaggiati tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che abbiano svolto attività particolarmente rischiose o pesanti in almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero in almeno 6 anni negli ultimi 7. Si rammenta che dallo scorso anno rientrano tra questi lavori gravosi (oltre a quelli indicati dalla legge n. 232/2016, allegato C) anche le seguenti professioni: addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento e personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci.

Opzione donna (art. 1, comma 292)

– E' stata prorogata per tutto il 2023, seppur con una serie di modifiche, la cosiddetta *opzione donna*, ossia la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione anticipata avendo maturato al 31 dicembre 2022 un'età pari o superiore a 60 anni (in precedenza 58 o 59 anni rispettivamente se dipendenti o autonome) e almeno 35 anni di contributi. Da quest'anno la predetta età anagrafica è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni ed è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: assistere da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, avere una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (per tali lavoratrici è sufficiente un'età anagrafica pari a 58 anni a prescindere dal numero di figli).

Sgravio contributivo per l'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (art. 1, commi da 294 a 296)

– E' stato previsto per il 2023 l'esonero contributivo INPS totale, nel limite massimo di 8.000 euro annui e per un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza. Lo sgravio spetta anche per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. L'applicazione della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l'assunzione di giovani (art. 1, comma 297) –

E' stato prorogato per il 2023 l'esonero contributivo previdenziale, già previsto fino al 2022 dalla *legge di Bilancio 2021* (legge n. 178/2020), a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani di età inferiore a 36 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Lo sgravio contributivo (con esclusione dei premi e contributi INAIL) della durata di tre anni è totale entro il limite annuo di 8.000 euro per ciascuna nuova assunzione (in precedenza 6.000 euro). Per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero sarà riconosciuto per un periodo massimo di quattro anni. L'esonero si applica anche per le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2023. Anche in questo caso l'applicazione della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate (art. 1 commi 298 e 299)

– E' stato prorogato per il 2023 l'esonero contributivo totale (con esclusione dei premi e contributi INAIL) a favore dei datori di lavoro che assumano donne di qualsiasi età a tempo determinato o indeterminato. L'esonero spetta nel limite massimo di 8.000 euro annui (in precedenza 6.000 euro) per la durata di 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Le assunzioni in questione devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra

il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. La disciplina dello sgravio in questione riprende quella dell'analogo misura introdotta dalla *riforma Fornero* (legge n. 92/2012) per cui riguarda donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in zone svantaggiate, donne disoccupate da almeno 24 mesi ovunque residenti, nonché donne di qualsiasi età impiegate in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale uomo/donna e disoccupate da almeno 6 mesi. Anche questa misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Lavoro agile (art. 1, comma 306) –

E' stato prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di cui al DM 4.2.2022 di svolgere normalmente la propria attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Reddito di cittadinanza (art. 1, commi da 313 a 321)

– Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, è stata rivista la disciplina sul reddito di cittadinanza (DL n. 4/2019) attraverso modifiche normative che ne limitano la portata e ne riconoscono il beneficio per un massimo di 7 mensilità, fatti salvi casi particolari. Dal 2024 il reddito di cittadinanza sarà abrogato.

Prestazioni occasionali (art. 1, commi da 342 a 354) –

E' stata modificata la disciplina delle prestazioni occasionali (DL n. 50/2017) elevando a 10 mila euro (in precedenza 5 mila) il limite massimo di compensi complessivi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali nel corso di un anno; resta invece fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno. Inoltre è stata ampliata la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato (in precedenza fino a 5 lavoratori).

Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1, commi 357 e 358)

– Da quest'anno sono stati previsti una serie di aumenti degli assegni unici tra cui un incremento del 50% dell'assegno per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per le famiglie con tre o più figli di età compresa tra uno e tre anni e con ISEE fino a 40 mila euro. Inoltre sono state confermate e rese strutturali le maggiorazioni già previste in passato per ciascun figlio disabile a carico.

Congedo parentale (art. 1, comma 359)

– E' stato previsto l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo facoltativo di maternità (o in alternativa di paternità) nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino (art. 34 del d. lgv n. 151/2001).